

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
FORMA "LIBRO MATRICOLA"**

CONTRAENTE REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	Azienda Ulss 9 Scaligera Via Valverde 42 37122 Verona C.F. e P.I. 02573090236
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL _____
SCADENZA	ORE 24.00 DEL _____
RATEAZIONE	ANNUALE

Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, il Codice Civile e ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1342 C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei modelli predisposti dalla Impresa di Assicurazioni aggiudicataria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni derivanti da attività nucleare.

MASSIMALI

L'Assicurazione è prestata per un massimale pari a € 10.000.000,00 per sinistro con il minimo di:

- con il minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro per danni a persone;
- e con il minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro per danni a cose.

Qualora la tariffa dell'Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, l'Assicurazione dovrà essere prestata per il massimale – migliorativo per eccesso – immediatamente superiore.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ fino alle ore 24.00 del _____ per la durata complessiva di anni _____. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annua.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La stessa tuttavia si considererà in vigore fino alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza o comunque fino alla stipula di una nuova assicurazione con altra Impresa Assicuratrice.

Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino a completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga. In caso di disdetta inviata dalla Società, il periodo di proroga viene ridotto a 90 (novanta) giorni. Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso per iscritto a mezzo pec alla Società alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i veicoli indicati nell'elenco allegato al presente Capitolato di cui forma parte integrante.

Tutti i veicoli verranno assicurati con polizza unica amministrata nella forma di Libro Matricola, con rilascio di certificato, contrassegno e carta internazionale relative ad ogni veicolo.

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati in leasing.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Polizza si conviene fra le Parti che:

- in caso di sostituzione del veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito (in caso di forma tariffaria bonus / malus) del veicolo sostituito, purché ciò avvenga simultaneamente;
- per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'intero periodo assicurativo, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto dell'offerta di gara per la stipulazione del contratto;
- le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni;
- per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax.

L'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione, sempreché l'effetto della garanzia risulti di data pari o anteriore a detta comunicazione ed a condizione altresì, che tale comunicazione sia giunta in Agenzia in tempo utile per la registrazione a foglio cassa.

Qualora la comunicazione pervenga in Agenzia al di fuori dell'orario di lavoro, l'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento. In ogni caso l'Agenzia darà conferma scritta al Contraente / Assicurato dell'avvenuta registrazione e dell'operatività della garanzia;

- il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
- la regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'annualità stessa;
- in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa;
- in caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dall'Impresa (farà fede la data di protocollazione del documento).

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa di Assicurazione garantisce l'Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione della circolazione del mezzo stesso.

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per la Responsabilità Civile;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO ANCHE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

L'Impresa Assicuratrice assicura la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice;
- per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209.
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- se l'operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore.

VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di €. 150.000 (centocinquantamila) per ogni sinistro.

Esclusioni - La garanzia non comprende i danni :

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche e elettromagnetiche.

RISCHIO STATICO

Qualora il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CARTA VERDE (solo per i veicoli cui necessita effettivamente)

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

FORO COMPETENTE

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro presso cui ha sede l'Azienda ULSS Contraente.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla _____

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratrici.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente / Assicurato e la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente / Assicurato e la Società, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente / Assicurato e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente / Assicurato, con cadenza almeno annuale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 52,00

DANNI ED IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA DERIVANTI AL VEICOLO IN SEGUITO A SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'impresa assicura il rimborso delle spese comprovate sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato (escluse le ambulanze) a seguito del trasporto - comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti dei nosocomi e/o ospedali - di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico.

RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, o incidente che comportino la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell'imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di incendio o furto totale l'Impresa corrisponderà le spese di immatricolazione che l'Assicurato sosterrà per l'acquisto del nuovo veicolo fino alla concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento).

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, sempre nei limiti dell'importo sopra indicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dell'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema di antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema di antifurto.

DANNI A BAGAGLI E A COSE DI TERZI TRASPORTATI, COMPRESA LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE, FINO AD UN MASSIMO DI EURO 520,00 (CINQUECENTOVENTI/00) PER TRASPORTATO

L'impresa rimborsa, nei limiti di €. 520,00 (cinquecentoventi) per trasportato, i danni subiti dai bagagli e/o dalle cose dei terzi trasportati a seguito di evento derivante da circolazione e risarcibile a termini di polizza.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

In particolare al presente contratto si applicano:

- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07.2014 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale (<http://www.regione.veneto.it>);
- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 06.11.2012 n. 190);
- le disposizioni contenute nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e nel relativo regolamento aziendale.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'